



Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere

Sez. I

La Corte,

letti gli atti del proc. N. 4/2022 Mod. 19, a carico di MEZZARANO SALVATORE + altri, in atti generalizzati.

A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 22.03.2023.

OSSERVA

1. Prima che iniziasse lo svolgimento dei lavori della Corte, calendarizzati per la conclusione del controesame del teste Emanuele Macrì, l'avv. Carlo De Stavola si opponeva alla trasmissione integrale dell'udienza da parte dell'emittente Radio Radicale sul proprio sito internet, chiedendo che la stessa fosse posticipata alla fine dell'istruttoria.

Al fine di motivare le ragioni della richiesta, il difensore asseriva anzitutto che l'art. 147 Disp. Att. del codice di rito consente di vietare la divulgazione integrale dell'udienza ogniqualevolta ciò possa incidere sul suo regolare svolgimento.

Tale pregiudizio è stato ravvisato nel rischio di inquinamento nella assunzione della prova, che si tradurrebbe nella violazione dei diritti difensivi garantiti dalla Costituzione. Secondo il difensore, infatti, la integrale trasmissione delle udienze costituirebbe mezzo idoneo ad influenzare la deposizione dei testimoni in quanto, ascoltando ciò che in precedenza era stato detto da altri, avrebbero potuto rendere dichiarazioni tendenti a divenire conformi rispetto a quanto dichiarato da coloro che li avevano preceduti, e ciò anche se non rispondenti alla realtà dei fatti; inoltre, apprendendo in anticipo le domande da formulare, e come saranno formulate, i testimoni potrebbero fornire una narrazione dei fatti non rispondente a verità e ciò per finalità proprie.

A sostegno dell'argomento, l'avv. De Stavola, evocava la necessità di una lettura sinottica della citata disposizione con le regole da osservare per l'audizione dei testimoni, richiamando l'art. 149 Disp. Att. cit.

Esso, nello specifico, vieta alle persone citate di comunicare con le parti o con i difensori, o con i consulenti tecnici, di assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere informate su ciò che accade nell'aula di udienza, prima di deporre.

Il Pubblico Ministero formulava opposizione evidenziando, anzitutto, che il comma 2 dell'art. 147 contempla la possibilità di prescindere dal consenso delle parti alla pubblicità dell'udienza, quando, come nel caso di specie, sussista un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento.

Decisivo al fine di opinare il contrario, non sarebbe l'invocato disposto dell'art. 149 che si riferisce ai dibattimenti i quali, secondo il principio di immediatezza, dovrebbero tendenzialmente esaurirsi in un'unica udienza; inoltre, esso ha ad oggetto cautele da osservare nei momenti immediatamente antecedenti alla deposizione del testimone come è agevole evincere dalla lettura dell'art. 21 del regolamento di attuazione al codice di rito.

Quindi, vietare all'emittente Radio Radicale di trasmettere integralmente sul proprio sito le singole udienze si tradurrebbe, secondo quanto prospettato dal P.M., in una lesione del diritto di cronaca e del principio di pubblicità dell'udienza che sono costituzionalmente garantiti; invece, la evocata necessità di salvaguardare la genuinità della prova sarebbe un principio privo di copertura e pertanto non si determinerebbe alcuna una lesione dei diritti difensivi.

Infine, sarebbe di fatto impossibile limitare la diffusione di notizie afferenti allo svolgimento dei lavori della Corte, in quanto la divulgazione potrebbe avvenire con altri mezzi di informazione anche di rilievo nazionale.

A tali conclusioni aderiva l'avv. Piccirillo, nell'interesse delle parti civili rappresentate, che sottolineava la eccezionalità della conclusione di un processo in una sola udienza e dunque la possibilità per ogni testimone di sapere ciò che è accaduto o è stato riferito in precedenza, indipendentemente dalla diffusione a mezzo stampa.

Alle argomentazioni dell'avv. De Stavola aderivano, nell'interesse di propri assistiti, l'avv. Mario Corsiero e l'avv. Claudio Botti: quest'ultimo, in particolare, contestava l'assunto secondo cui l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non troverebbe addentellato nelle norme costituzionali, giacché, sarebbe diretta espressione del diritto alla difesa ex art. 24.

La Corte si riservava di decidere su tale questione e in via provvisoria disponeva la sospensione della pubblicazione delle dirette integrali delle udienze registrate dall'emittente Radio Radicale (cfr. verbale stenotipico ud 22-3-2023, p. 10).

1.2 L'avv. De Stavola, inoltre, alla fine dell'udienza, sulla base delle dichiarazioni rese dal teste Macrì nel controesame, chiedeva la revoca dell'ordinanza istruttoria con cui era stata esclusa la ammissione a prova contraria del teste di lista, avv. Alfonso Bonafede.

Dalla deposizione del teste, infatti, asseriva che sarebbe emersa l'esistenza di uno scambio informativo tra l'imputato Fullone Antonio ed il capo del DAP Francesco Basentini, in cui si sarebbe fatto riferimento alla necessità di informare l'allora

Ministro della Giustizia sui fatti che accadevano nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (cf. pag. 117, verb. stenotipico cit.).

1.3 Le riserve formulate dalla Corte non venivano sciolte alla successiva udienza del 29.03.2022, in quanto, la ritardata pubblicazione del verbale stenotipico di udienza sul portale telematico non ha reso possibile esaminare e valutare in modo tempestivo e completo tutti gli argomenti proposti dai difensori al momento in cui è stata sollevata la questione.

In tale data, pertanto, l'avv. Michele Passione – nell'interesse della parte civile rappresentata – proponeva ulteriori argomenti a sostegno del rigetto della richiesta di pubblicazione differita delle registrazioni dell'udienza, sottolineando il particolare interesse sociale rivestito dalla regiudicanda ed il rischio di una compressione ingiustificata del diritto di cronaca in caso di accoglimento.

L'avv. De Stavola, ad ulteriore sostegno della propria tesi, depositava un'ordinanza emessa dal Tribunale di Genova – I Sezione Penale in data 08.06.2022 – con cui, nell'ambito del procedimento penale per il disastro causato dal crollo del ponte Morandi (proc. Agnese + 85), era stata negata l'autorizzazione alle riprese audiovisive delle udienze dibattimentali.

2. Al fine di fornire una risposta alla prima questione sottoposta all'attenzione della Corte dall'avv. Carlo De Stavola è necessario approfondire l'ambito di operatività delle disposizioni invocate che appaiono ineludibilmente collegate al generale principio di pubblicità dell'udienza penale.

In merito, la norma generale di riferimento è costituita dall'art. 471 cpp. che, al primo comma, stabilisce, a pena di nullità, che l'udienza dibattimentale è pubblica.

La disposizione costituisce principio di carattere generale del giudizio celebrato nelle forme del dibattimento ed è finalizzata – secondo la più tradizionale interpretazione dottrinale – a garantire la trasparenza delle decisioni adottate all'esito dell'accertamento giurisdizionale del fatto: in tale ottica è pienamente logica la sua collocazione tra le disposizioni generali del Titolo II del Libro VII del codice di procedura penale.

Per tale motivo esso soffre eccezioni esclusivamente nei casi tassativamente indicati dal successivo art. 472 cpp. che appaiono espressione della necessità di tutelare altri preminenti e meritevoli interessi, ovverosia: il segreto di Stato (c. 1), la riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione (c. 2), la pubblica igiene ed il sereno svolgimento dell'udienza (c. 3 e 4), la personalità dei minorenni o della persona offesa maggiorenne da alcuni reati contro la libertà individuale; in presenza delle ipotesi ivi indicate, l'organo giudicante può legittimamente procedere alla trattazione a porte chiuse. In questi casi, come appare evidente, è lo stesso legislatore che interviene per graduare gli interessi in gioco

ritenendo prevalenti quelli per i quali è stata prevista la deroga al principio generale della pubblicità, il che impone la necessità di limitarne l'ambito di applicazione ai soli casi espressamente previsti, gli unici per i quali, non a caso, è prevista la sanzione della nullità.

Tali concetti sono stati ribaditi dalla Corte Costituzionale in alcune pronunce, ove è stata confermata la discrezionalità riconosciuta al legislatore nella individuazione degli interessi in grado di giustificare la celebrazione del dibattimento a porte chiuse ancorandoli a situazioni circoscritte ed obiettivamente giustificate (sentenze, n. 73 del 2022 e conformi n. 69 del 1991 e n. 12 del 1971)

All'interno del concetto di pubblicità va effettuata una distinzione tra pubblicità immediata (o interna o processuale), consistente nella possibilità per il *quisque de populo* di assistere personalmente alla celebrazione del dibattimento e pubblicità mediata (o esterna o extraprocessuale), la quale comporta la possibilità di venire a conoscenza del dibattimento anche attraverso i mezzi di comunicazione collettiva.

Su tale ultimo aspetto, implicante osservazioni afferenti alla libertà di manifestazione del pensiero, appare ora necessario soffermarsi non essendo oggetto della eccezione difensiva l'utilizzo della forma pubblica nella celebrazione delle udienze.

Le forme di manifestazione della pubblicità *ad extra* trovano disciplina anzitutto nel codice di rito vigente, ove - mediante l'art. 147 delle disposizioni di attuazione - si è inteso regolamentare la diffusione delle attività del dibattimento con la stampa o altre forme di comunicazione, idonee a raggiungere un numero indeterminato di soggetti.

Recita infatti il comma primo della disposizione: "Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, il giudice con ordinanza, se le parti consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento, purché non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione".

Il consenso delle parti non è necessario ove sussista un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento (cf. c. 2); coerentemente con le disposizioni dettate dal summenzionato art. 472 cpp., le trasmissioni del dibattimento non possono essere autorizzate se esso viene celebrato a porte chiuse.

Per espressa volontà del codificatore, la diffusione delle attività del dibattimento è stata inequivocabilmente ancorata al diritto di cronaca, quale addentellato della libertà di manifestazione del pensiero con la stampa, lo scritto o altro mezzo di diffusione garantita dall'art. 21 della Costituzione repubblicana.

In riferimento a tale aspetto del principio di pubblicità mediante comunicazione all'esterno, la giurisprudenza di legittimità si è peritata di individuarne i limiti nella consapevolezza che l'attività di cronaca possa ledere il decoro e la dignità delle persone; si è pertanto affermata la necessità che le notizie siano riportate in modo veritiero e

fedele nei contenuti, veicolate con espressioni corrette e che dunque non trasmodino in attacchi gratuiti e rispondenti ad un interesse collettivo ad informare (cf., *ex multis*, Cass. Pen., Sez. V, Sentenza n. 41013 del 03/09/2021 Ud. (dep. 11/11/2021) Rv. 282031 – 01).

Tali principi sono stati particolarmente ribaditi con riferimento alla diffusione di notizie inerenti ai procedimenti giudiziari penali in quanto, essendo potenzialmente forieri di danni gravi all'immagine dei soggetti interessati, richiedono una verifica attenta delle informazioni recepite e una costante attenzione alla veridicità di quanto appreso (Sez. . V, Sentenza n. 21703 del 05/05/2021 Ud. (dep. 03/06/2021) Rv. 281211 – 01).

In presenza di tali requisiti, la cronaca esprime l'esercizio di un diritto che contribuisce alla formazione di opinioni su fatti rilevanti e soddisfa l'interesse della collettività ad essere informata, quale espressione dei principi di sovranità, uguaglianza formale e sostanziale e sviluppo della personalità, cristallizzati dall'art. 3 della Costituzione. Pertanto, il rispetto di tali limiti e condizioni risolve ogni possibile conflitto tra la descritta forma di manifestazione del pensiero e la tutela della personalità individuale che, entro limiti oggettivi e verificabili, subisce quindi un ragionevole e giustificato sacrificio.

L'esercizio del diritto di cronaca può ledere anche altri interessi costituzionalmente protetti, tra cui, ad esempio, quello alla libertà ed alla segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni in genere di cui all'art. 15 della Costituzione.

Sempre nella medesima ottica di ricercare un logico equilibrio tra le contrapposte libertà, la Corte Costituzionale – con una pronuncia risalente in materia di diffusione delle intercettazioni telefoniche – ha sancito alcuni principi di portata generale improntati, ancora una volta, alla ricerca del minimo sacrificio tra interessi rivali.

Si è infatti affermato che: “l'art. 15 della Costituzione oltre a garantire la segretezza della comunicazione e, quindi, il diritto di ciascun individuo di escludere ogni altro soggetto diverso dal destinatario della conoscenza della comunicazione, tutela pure la libertà della comunicazione: libertà che risulterebbe pregiudicata, gravemente scoraggiata o, comunque, turbata ove la sua garanzia non comportasse il divieto di divulgazione o di utilizzazione successiva delle notizie di cui si è venuti a conoscenza a seguito di una legittima autorizzazione di intercettazioni al fine dell'accertamento in giudizio di determinati reati. (cf. sent. 366/1991).

Lungo il medesimo crinale argomentativo sinora tracciato, si pongono le fonti sovranazionali del diritto, ricomprendendo nella nozione di “equo processo”, sancita dall'art. 6 della CEDU, la garanzia della sua celebrazione mediante udienza pubblica.

La disposizione, infatti, stabilisce che: “l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo

esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia”.

Tale norma è corollario della più generale libertà di manifestazione del pensiero riconosciuta dal successivo art. 10 che garantisce il diritto di manifestarlo liberamente, senza ingerenze dell'autorità pubblica e senza limiti di frontiera; il secondo comma a sua volta stabilisce che: “L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario”.

Le due norme in questione sono di certo immediatamente precettive nell'ordinamento giuridico nazionale, atteso il generale principio di adattamento delle fonti del diritto internazionale sancito dall'art. 10 della Costituzione.

Con specifico riferimento alla diffusione delle udienze a mezzo stampa, anche la Corte di Giustizia Europea ha preso in considerazione il possibile conflitto tra la libertà di manifestazione del pensiero e i contrapposti interessi riportati nei summenzionati articoli della CEDU, risolvendoli sempre attraverso un equo temperamento improntato al minimo sacrificio e dunque a ragionevolezza.

Si è ad esempio sostenuto che: “benché la stampa giochi un ruolo essenziale in una società democratica, e abbia il dovere di comunicare informazioni e idee su qualsiasi questione di interesse pubblico, i giornalisti sono comunque soggetti a obblighi e responsabilità. La tutela accordata ai giornalisti dall'articolo 10 della Convenzione è infatti subordinata alla condizione che essi agiscano in buona fede, per fornire informazioni accurate e affidabili, in conformità ai principi del giornalismo responsabile, che rinvia principalmente al contenuto raccolto e/o divulgato mediante mezzi giornalistici (Pentikäinen c. Finlandia [GC], n. 11882/10, § 90, CEDU 2015 e i ricorsi ivi citati).

Dalla complessiva lettura delle fonti comunitarie si evince – in modo coerente con gli approdi giurisprudenziali interni - la legittimità della limitazione della pubblicità delle udienze penali in vicende selezionate in modo tassativo ed astratto dalla legge e la possibilità di limitare la diffusione *ad extra* dei lavori dell'Autorità Giudiziaria in situazioni di conflitto attuale e non meramente potenziale tra beni meritevoli di tutela, che andranno accuratamente individuati e comparati al lume della ragionevolezza e minimo sacrificio rispetto allo scopo.

2.1. Ebbene facendo governo dei consolidati principi sinora esposti, va osservato che la soluzione della questione non può essere ancorata al predetto art. 147 Disp. Att. Cpp. in quanto, nei termini in cui è stata proposta, non implica il diniego delle parti alla pubblicazione delle udienze del processo.

Infatti, l'avv. De Stavola ed i difensori intervenuti *ad adiuvandum* non si sono opposti *tout court* all'esercizio del diritto di cronaca da parte dell'emittente Radio Radicale, ma ne hanno invocato l'esercizio attraverso la pubblicazione differita dei lavori della Corte all'esito del dibattimento, sostenendo che in caso contrario sarebbe potuto verificarsi una lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Pertanto, non viene in questione la possibilità di superare il dissenso delle parti alla pubblicità del dibattimento invocando la particolare rilevanza sociale delle imputazioni, sibbene la necessità di verificare il conflitto attuale tra due contrapposti interessi polarizzati nella libertà di manifestazione del pensiero e nel pieno esercizio delle facoltà difensive che potrebbero essere messe a rischio da una non corretta acquisizione della prova.

Non c'è dubbio, infatti, che l'inviolabilità del diritto alla difesa, attraverso lo strumento dell'esame incrociato, implichi la necessità che le prove a carico ed a discarico degli imputati si formino nella pienezza del contraddittorio delle parti in assenza di interferenze esterne atte a conculcare la genuinità della prova testimoniale.

Tuttavia, a parere della Corte, il ventilato conflitto tra tale garanzia ed il diritto di cronaca allo stato non può ritenersi attuale, sì da esigere una risposta limitativa della legittima facoltà dell'emittente Radio Radicale di trasmettere le dirette delle udienze.

Innanzitutto, va osservato che la stessa difesa eccepente espone come meramente possibile il verificarsi di tale lesione. Il contrasto, quindi, allo stato è meramente potenziale, ponendosi tra un interesse concreto e attuale avente ad oggetto la piena informazione e un altro ipotetico, ossia la tutela della regolarità dello svolgimento del dibattimento.

In tale condizione, deve ritenersi, non possa procedersi, per assenza di attualità e concretezza del conflitto, ad una contemperazione tra diritti che implicherebbe necessariamente una limitazione del diritto di informazione e della pubblicità dell'udienza. Opinare diversamente comporterebbe solo il rischio di una ingiustificata soppressione dell'interesse all'informazione, non potendosi escludere che non si verifichi alcuna delle conseguenze prospettate dalla difesa e il dibattimento abbia un regolare corso anche in presenza di una pubblicazione integrale via audio delle udienze del processo.

Peraltro, la possibilità di adottare un provvedimento quale quello invocato dalle difese non può che essere subordinato ad un ulteriore presupposto, ossia che vi sussista la

certezza che sia proprio la messa in onda ad essere causa dell'alterazione del principio della genuinità della prova.

Su questo specifico aspetto, a ben vedere, nessuna delle difese eccezionali ha potuto fornire alcun apporto per due, ritiene la Corte, evidenti ordini di ragioni. La prima questione è stata ampiamente affrontata e ha ad oggetto la mancanza dell'attualità della lesione. La seconda problematica, di interesse certamente non minore della precedente, attiene alla molteplicità di forme e modi attraverso le quali i testi possano venire a conoscenza del contenuto dichiarativo di chi li ha preceduti. La mancanza, anche in questo caso, di una prova certa di tale aspetto può determinare, in caso di un intempestivo intervento, una ingiustificata restrizione del diritto di cronaca certamente spettante all'emittente in esame in quanto non raggiungerebbe quella finalità di operare un contemperamento di interessi costituzionalmente rilevanti ma si risolverebbe, anche in questo caso, in una ingiustificata limitazione del diritto di cronaca che non trova alcun riequilibrio dall'incidenza della lesione di un altro interesse di pari rango.

Del resto, è scienza comune che i normali mezzi di comunicazione e diffusione di notizie siano molteplici e non possano essere collegati esclusivamente all'ascolto via etere delle singole udienze del processo.

Questo incontrovertibile dato di fatto, nel caso di specie, non resta senza conseguenze in quanto, incarnando la diffusione delle udienze un diritto costituzionalmente garantito, il differimento della messa in onda delle stesse dovrebbe passare attraverso un rigoroso vaglio idoneo a dimostrare che la compressione del diritto consenta in concreto di tutelare un diverso interesse la cui lesione, si ribadisce, deve ritenersi allo stato meramente ipotetica.

A comprova di quanto affermato in ordine alla diversità delle fonti di conoscenza, va evidenziato che numerosissimi sono i testimoni che sono costituiti parti civili nel presente procedimento e che sono nelle condizioni e nel diritto di venire in possesso di copia dei verbali delle udienze mandate in onda dall'emittente in questione. È questa una via di divulgazione assolutamente legale e produttiva di una conoscenza analoga all'ascolto delle dirette ma non imputabile alla diffusione radiofonica da parte di un soggetto terzo che, in questo caso, non può subire restrizioni.

E ciò, peraltro, finirebbe col determinare una lesione ingiustificata del diritto di conoscenza e informazione per la collettività in presenza di un processo sulla cui rilevanza e interesse non appare il caso di doversi ulteriormente soffermare.

Proprio tale ultimo aspetto induce a ritenere possibile che le attività di udienza possano trovare ampia diffusione anche attraverso ulteriori e diverse fonti di informazioni dotate della medesima valenza conoscitiva delle trasmissioni di Radio Radicale, tra cui, a titolo esemplificativo, siti internet e articoli di giornale.

Non essendo possibile una loro compiuta identificazione, il divieto che si pretende di applicare nei confronti della suddetta emittente radiofonica, risulta ancora più eccessivo e discriminatorio implicando una disparità di trattamento tra differenti canali informativi.

Né va poi sottaciuto che nella prospettiva difensiva la lesione della genuinità della prova passa per un comportamento del teste che finisce per integrare possibili violazioni di norme penali, atteso che la modifica delle proprie dichiarazioni per farle collimare con quelle rese da coloro che hanno già reso esame, ben può integrare il reato di falsa testimonianza.

Giova infatti considerare che l'acquisizione della prova testimoniale è presidiata da garanzie idonee al fine di ottenerne la genuina formazione: ovverosia l'obbligo del dichiarante di dire la verità – sanzionato penalmente – l'assunzione della qualifica di pubblico ufficiale sin dal momento in cui viene emessa l'ordinanza ammissiva cui seguono le connesse esigenze di tutelare il prestigio, di garantire la libertà di deporre e di assicurare la sincerità delle dichiarazioni, il meccanismo della lettura-contestazione delle dichiarazioni predibattimentali ex art. 500 cpp. (cf., *ex multis*, Cass. Pen., Sez. 1, Sentenza n. 15542 del 16/02/2001 Ud. (dep. 13/04/2001) Rv. 219262 – 01).

Per tali motivi non appare ugualmente preferibile imporre all'emittente di pubblicare esclusivamente una sintesi delle dirette delle udienze anche in considerazione del fatto che si legittimerebbero valutazioni ingiustificatamente discrezionali nella selezione del materiale conoscitivo che si intende veicolare attraverso la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e che potrebbero implicare conseguenze imprevedibili sulla corretta conoscenza della collettività su fatti di particolare allarme sociale.

Da tali osservazioni, frutto della inattuale lesione dell'interesse alla formazione di una prova genuina dovuta all'esercizio del diritto di cronaca, discende l'impossibilità di ritenere legittima l'imposizione all'emittente Radio Radicale del divieto di comunicare nell'immediato ed integralmente lo svolgimento dei lavori delle udienze che già celebrate e delle future.

2.2 Al fine di sconfiggere gli esposti argomenti non risultano decisivi l'invocato riferimento normativo all'art. 149 Disp. Att. Cpp. e all'ordinanza emessa dal Tribunale di Genova prodotta dall'avv. De Stavola a sostegno delle proprie conclusioni.

La citata disposizione, come osservato correttamente dal Pm, va letta in combinato disposto con l'art. 21 del Regolamento di attuazione al codice di rito, il quale onera l'Ufficiale Giudiziario ad adottare le cautele necessarie ad evitare qualsivoglia forma di comunicazione tra i testimoni al fine di alterare la genuinità della deposizione.

Il principio, circoscritto alla fase della celebrazione del dibattimento, fu concepito nell'ottica della sua immediatezza in quella utopistica prospettiva che il processo dovesse celebrarsi e concludersi in una sola udienza e non attuabile in processi

connotati da particolare complessità per il numero di imputati o imputazioni che, in quanto tali, non possono di certo concludersi in una sola udienza. È del tutto evidente che, allorquando non sia possibile addivenire ad una definizione a mezzo di una unica udienza non sia possibile la realizzazione del principio imposto dalla normativa in esame. La immediata precettività di essa, a parere di questa Corte, mantiene la sua valenza in concomitanza con la celebrazione delle singole udienze ma non può colmare i tempi che intercorrono tra le stesse, il che ne depotenzia la portata atteso che l'eventuale violazione del principio imposto dalla norma ben può più agevolmente verificarsi nell'arco di tempo nel quale nessun controllo è possibile da parte dell'ufficiale giudiziario. Resta, al di là delle modalità di attuazione, l'affermazione di un principio che deve essere sempre valido ma che resta circoscritto alla sola fase della celebrazione delle singole udienze.

Quanto all'ordinanza emessa in data 08.06.2022 dal Tribunale di Genova nell'ambito del procedimento penale Agnese + 58 (cd. disastro del ponte Morandi), a parere della Corte, la stessa non si attaglia ai fini della soluzione della questione proposta dal difensore.

Le considerazioni formulate dall'organo decidente – al fine di ammettere una parziale ammissione della stampa nell'aula del dibattimento – si fondavano sulla limitazione della pubblicità del dibattimento per evitarne il sereno e regolare svolgimento collegato anche all'assenza di spazi idonei a soddisfare le numerose richieste di riprese audiovisive; si versava, dunque, in ipotesi del tutto differente da quella relativa alla diffusione dei lavori del dibattimento che peraltro non è stata vietata.

L'inconferenza dell'ordinanza in atti rispetto alla questione qui sollevata emerge chiaramente tenendo presente che la stessa ha ad oggetto non la divulgazione via etere delle udienze pubbliche ma si limita a disciplinare le modalità di ripresa video del dibattimento da parte dei numerosi operatori presenti.

Infatti, il collegio, a dimostrazione della necessità di non conculcare in modo ingiustificato ed eccessivo il diritto di cronaca, autorizzò i giornalisti a riprendere e dunque pubblicare le udienze per non oltre dieci minuti al fine esclusivo di impedire il superamento dei limiti di capienza dell'aula.

Per quanto complessivamente sinora esposto ritiene il collegio che l'eccezione difensiva oggetto della presente disamina non possa trovare accoglimento.

3. In merito alla questione afferente alla revoca dell'ordinanza con cui è stata rigettata la richiesta di ammettere il teste avv. Alfonso Bonafede, a parere della Corte, vanno ribadite le osservazioni svolte con il provvedimento adottato il 01.02.2023 e confermato, *per relationem*, in sede di rinnovazione del dibattimento.

3.1. La Corte, in tale sede ritenne di escludere alcuni testimoni indicati nelle liste testi dei difensori, tra cui l'allora Ministro della Giustizia, on. Alfonso Bonafede, in quanto manifestamente irrilevanti, per difetto di una diretta percezione e conoscenza dei fatti oggetto di imputazione; inoltre, laddove si fosse ritenuto di poter desumere dalle iniziative politiche assunte dagli stessi e dalle valutazioni espresse nelle rispettive vesti istituzionali elementi rilevanti sotto il profilo probatorio, si sarebbe finito per aprire la via ad una contaminazione di natura politica del giudizio tecnico – giuridico ed a rinfocolare il mai sopito rischio di indebita spettacolarizzazione della vicenda, dal quale va fermamente depurata la progressione dibattimentale.

Tali considerazioni vanno allo stato ribadite, soprattutto in considerazione del fatto che la testimonianza dell'allora Ministro della Giustizia, essendo destinatario di scambi informativi *de relato*, non fornirebbe alcun contributo significativo alla conoscenza dei fatti per cui si procede, che hanno coinvolto agenti e funzionari pubblici all'epoca operanti nel contesto territoriale del carcere Francesco Uccella di Santa Maria Capua Vetere.

Del resto, anche la deduzione difensiva non appare dirimente, atteso che il dialogo intercorso tra i due imputati non vede mai in causa l'ex ministro, né dal colloquio oggetto di captazione può desumersi che lo stesso sia stato da loro informato delle determinazioni che intendevano prendere. In altri termini il richiamo all'avv. Bonafede va inteso solo come opportunità di venire a conoscenza, prima di mettere in pratica qualsiasi decisione operativa, delle determinazioni dell'allora ministro, da ritenersi all'oscuro di quanto convenuto tra i due imputati.

PQM

Rigetta le eccezioni proposte dall'avv. Carlo De Stavola ed autorizza Radio Radicale alla pubblicazione integrale ed immediata delle dirette delle attività di udienza, registrate nell'ambito del procedimento sopraemarginato.

Revoca la precedente ordinanza sospensiva, adottata in sede di formulazione della riserva.

Conferma le ordinanze istruttorie di rigetto della testimonianza dell'avv. Alfonso Bonafede.

Santa Maria Capua Vetere, 05.04.2023.

Il Giudice a latere est.
dott. Honoré Dessì

TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.
Corte di Assise - Ruolo Monocratico

Il Presidente

Depositato in Udienza

dott. Roberto Donatiello

e allegato al verbale 5/4/2023

L'assistente Giudiziario
Elvira Migliozzi